

COMUNE DI NOALE
(Provincia di Venezia)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 Del 26/09/2014

SOMMARIO

- Articolo 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**
- Articolo 2- PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**
- Articolo 3- SOGGETTI PASSIVI**
- Articolo 4- SOGGETTO ATTIVO**
- Articolo 5- BASE IMPONIBILE**
- Articolo 6- DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**
- Articolo 7- ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**
- Articolo 8- PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**
- Articolo 9- TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**
- Articolo 10- OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**
- Articolo 11- TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**
- Articolo 12- CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**
- Articolo 13- TARIFFA GIORNALIERA**
- Articolo 14- ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**
- Articolo 15- ESENZIONI E RIDUZIONI**
- Articolo 16- AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI**
- Articolo 17- VERSAMENTI**
- Articolo 18- DICHIARAZIONE**
- Articolo 19- FUNZIONARIO RESPONSABILE**
- Articolo 20- ACCERTAMENTO**
- Articolo 21- RISCOSSIONE COATTIVA**
- Articolo 22- SANZIONI ED INTERESSI**
- Articolo 23- RIMBORSI**
- Articolo 24- CONTENZIOSO**
- Articolo 25- CONTENITORI INDIVIDUALI ED APPARECCHIATURA**
- Articolo 26- INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO.**
- Articolo 27- DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di NOALE dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di NOALE, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, mercati ambulanti, fiere e mostre;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Articolo 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali

e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (ad es. unità abitative ammobiliate ad uso turistico, di case e appartamenti per vacanze, residence, affittacamere, bed and breakfast e simili), il tributo è dovuto dal gestore dell'attività, indipendentemente dalla circostanza che questa sia esercitata in forma imprenditoriale o meno.

Articolo 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell' imposta è il Comune di NOALE relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 5

BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale, per le categorie A,B e C, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 6

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 4.
5. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
6. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 7

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
 - Le tariffe dei locali o aree scoperte possedute, occupate o detenute da una utenza domestica sono calcolate in base:
 - a) al numero dei componenti del nucleo familiare costituente l'utenza, così come da risultanze anagrafiche, dai coabitanti non iscritti, nonché da coloro che con tali soggetti usano in comune i locali e le aree;
 - b) alla superficie dell'utenza (da calcolarsi , ex art. 14, comma 9 D.L. 201/2011);
 - c) agli svuotamenti dei contenitori, ove previsto il servizio a svuotamento.
 - Le tariffe per l'utenza non domestica sono articolate in base :
 - a) alla classe di attività con omogenea produzione di rifiuti (elenco "classi di attività"), come da tabella allegata al presente regolamento: **ALLEGATO sub 1**;
 - b) alla superficie posseduta o detenuta dall'utenza interna ed esterna;

c) agli svuotamenti dei contenitori, ove previsto il servizio a svuotamento.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 8

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 18, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 9

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 10

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Il nucleo familiare viene desunto, di norma, d'ufficio dall'anagrafe per le persone fisiche residenti salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati, o residenti, altrove, per periodi inferiori ai 6 mesi continuativi. Non sono,

invece, da considerarsi presenti i membri che vivono in altri luoghi per motivi di lavoro, studio, situazioni assimilabili, per periodi superiori a 6 mesi.

3. Per locali ad uso di prima abitazione degli italiani residenti all'estero, iscritti all'A.I.R.E., viene convenzionalmente attribuito un nucleo familiare di 1 (un) componente sempre che le stesse unità non risultino come residenza di altri componenti della famiglia o di altri nuclei familiari.
4. Per le case tenute a disposizione o sfitte, di proprietà di residenti (aggiuntive rispetto all'abitazione principale) o di non residenti, nonché per i locali adibiti a civile abitazione affittati per periodi non superiori a 6 mesi, viene convenzionalmente attribuito un nucleo familiare di 1 (uno) componenti;
5. Per le unità immobiliari occupate o detenute:
 - a) da persone anziane o non autosufficienti che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero permanente o di lungodegenza;
 - b) da persone che sono temporaneamente ristrette in carcere,

sempre che le stesse unità non risultino come residenza di altri nuclei familiari o di altri componenti familiari o che non si rientri nelle ipotesi dei precedenti commi, viene convenzionalmente attribuito il nucleo familiare di 1 (un) componente.

Art. 11

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 12

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 13

TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50% per ciascun mq. di superficie occupata, per giorno di occupazione con un minimo di 12 euro ad evento.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 14

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo:
 - a) le superfici dei locali e delle aree scoperte che non sono suscettibili di produrre rifiuto per le loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perchè risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità non temporanee.
Presentano tali caratteristiche:
 - le superfici di edifici o loro parti adibite al culto in senso stretto;
 - solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - i locali e le aree riservate al solo esercizio, in senso stretto, delle attività sportive (piscine, campi da gioco);
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, aree destinate esclusivamente al ciclo produttivo di attività industriale, ove non si abbia di regola, presenza umana, aree di transito;
 - le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze quali serre a terra, stalle, fienili e ricovero macchine ed attrezzature agricole;

- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva .
2. Non sono soggetti a tributo i locali dove si producono esclusivamente, di regola, **rifiuti speciali**, non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 comma 4 del presente regolamento.
3. L'esclusione di cui al precedente comma viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 18 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, piano di smaltimento rifiuto, ecc.), fermo restando la possibilità del soggetto incaricato dell'accertamento di richiedere, in qualsiasi momento, la documentazione per comprovare la persistenza del presupposto dell'esclusione. In caso di mancata indicazione in "dichiarazione" delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella "dichiarazione" con la presentazione della documentazione su indicata

ESCLUSIONI TEMPORANEE

Sono altresì esclusi in via temporanea le superfici dei locali e delle aree scoperte che non sono suscettibili di produrre rifiuto per il particolare uso cui sono momentaneamente destinati o perchè risultano momentaneamente in obiettive condizioni di inutilizzabilità , ossia:

- locali adibiti a civile abitazione privi di mobili e suppellettili e privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (luce, acqua e gas) la richiesta è efficace finché persistono tali condizioni;
- i locali adibiti a civile abitazione, privi di mobili e suppellettili, siti in un condominio con servizi condominiali a rete. Alla richiesta di esclusione deve essere allegata dichiarazione all'Amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete; la richiesta è efficace per un anno ed è tacitamente rinnovabile annualmente ;
- i locali soggetti a lavori di restauro edilizio, che ne rendano impossibile l'utilizzo. Alla richiesta di esclusione è necessario allegare:
 - il titolo (permesso a costruire o comunicazione al Comune) che abilita all'esecuzione dei lavori;
 - dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice.

L'esclusione viene riconosciuta solo per il periodo di durata effettiva dei lavori di restauro e con decorrenza dalla data di consegna della relativa richiesta;

Articolo 15

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, ed art.1, comma 659, Legge 147/2013 la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità : riduzione del 50%;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data della richiesta stessa, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

2. Nel caso venga praticato costantemente il **compostaggio domestico** la quota variabile della tariffa viene ridotta del 30%. La riduzione viene applicata solo se il compostaggio domestico viene praticato su aree scoperte adibite a verde di pertinenza dell'abitazione oggetto di richiesta ed in applicazione del "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio" approvato con delibera di C.C. n.38/2010. Il soggetto incaricato dell'accertamento può provvedere a controllare l'effettiva pratica del compostaggio domestico; se viene riscontrato che la pratica del compostaggio non viene effettuata correttamente la riduzione viene disapplicata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di verifica.
3. Alle superfici ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si producono **anche rifiuti speciali** non assimilati a quelli urbani, ma non sia possibile individuare, con precisione, la superficie in cui si producono esclusivamente tali rifiuti, si applica una riduzione della superficie secondo l'attività svolta, nei seguenti termini:

Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie, materie plastiche	50%
Laboratori di analisi mediche, ambulatori – studi medici	25%
Laboratori fotografici, eliografie	40%
Gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici	50%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	70%
Distributori di carburante, autoriparatori, elettrauto, carrozzerie, gommisti	30%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	30%
Lavorazioni marmo e cemento, ferro e metalli e magazzini edili	50%
Calzaturifici, tomaifici	30%

4. Per eventuali attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si far riferimento al criterio di analogia.

RIDUZIONE DI NUCLEO

5. Ove un componente del nucleo familiare, per lavoro o altri motivi, dimori di fatto in altra località per un periodo continuativo superiore ai 6 mesi, pur mantenendo la residenza nel Comune, la tariffa verrà applicata sulla base dell'effettivo numero di occupanti l'abitazione. A tal fine deve essere presentata la dichiarazione di variazione, corredata da documentazione comprovante tale situazione (ad es. attestazione di ospitalità resa da Istituto di ricovero, pagamento della tariffa per locali occupati in forma permanente in altro comune, dichiarazione del datore di lavoro o dell' Istituto di studio). Tale richiesta deve essere rinnovata annualmente entro il 31.01 di ogni anno. Qualora la condizione venga a cessare, il contribuente dovrà darne tempestiva comunicazione al soggetto incaricato dell'accertamento .

SITUAZIONI PARTICOLARI

6. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
7. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente e decorrono dalla data di presentazione della richiesta.
8. Le riduzioni riguardanti il tributo previsto dal presente regolamento si possono cumulare, ma, comunque, non potranno superare la percentuale complessiva del 80% del tributo.

Articolo 16

AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

1. Il produttore di rifiuti speciali, **assimilati** ai rifiuti urbani, che dimostri di averli avviati a **recupero**, ha diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa.
2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata, a consuntivo, mediante presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, della quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
3. La riduzione è calcolata in base alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione rifiuti indicati dal Comune nella delibera di approvazione della tariffa.
4. La riduzione viene applicata mediante rimborso o compensazione nelle scadenze successive emesse dopo la presentazione della richiesta.
5. La riduzione si applica solo alla superficie interessata dalla produzione di rifiuti assimilati avviati al recupero e non all'intera utenza.

Articolo 17

VERSAMENTI

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune, salvo incarico ad altro soggetto che ne stabilisce i modi e le forme, nel rispetto del disciplinare stipulato con il Comune e in conformità alla vigente normativa.
2. Il Comune o altro soggetto incaricato provvede alla riscossione ordinaria del tributo mediante invio al contribuente di avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione dell'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti e l'addizionale provinciale, dell'ubicazione e della superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, della destinazione d'uso dichiarata o accertata, delle tariffe applicate, e della scadenza.
3. Il pagamento del tributo deve avvenire ai sensi dell'art. 14, comma 35 del D.L. 201/2011 tramite mod. F24 o apposito bollettino di conto corrente postale. I suddetti avvisi avranno le cadenze almeno trimestrali fatto salvo diverse scadenze per l'annualità 2014.
4. Gli avvisi di pagamento dovranno contenere gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente).
5. In caso di mancato o ritardato pagamento, il Comune o altro soggetto incaricato, prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, provvede ad inviare al contribuente un avviso di sollecito a mezzo pec ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata a.r.. Le spese derivanti da tale attività rimarranno a carico del contribuente.
6. In ipotesi di ulteriore inadempimento verrà dato corso alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
7. Il pagamento degli avvisi in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è consentito nei seguenti casi:
 - avvisi emessi per periodi superiori a quelli deliberati dal Comune per cause imputabili al Gestore; la dilazione potrà essere in tal caso concessa per un numero di rate mensili non superiore a sei, senza applicazione di interessi;
 - avvisi dilazionati su richiesta del contribuente, nei casi dichiarati di temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti; in tal caso è facoltà del Gestore, valutate le reali difficoltà in cui versa il contribuente, consentire la dilazione del debito scaduto in un numero massimo di 12 rate mensili, applicando interessi in misura pari al tasso legale, maggiorato del 2%.

Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza del contribuente dal beneficio accordato e l'avvio dell'azione di riscossione coattiva dell'intero debito residuo.

8. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00 annui.

Articolo 18

DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate precedentemente.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro 60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune o gestore esterno, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
7. La dichiarazione di fine possesso o di fine detenzione da parte dei soggetti passivi va comunicata al Comune o altro soggetto da lui incaricato entro il termine di **60** giorni dall'evento e, in tal caso, retroagisce alla data dell'effettiva cessazione; altrimenti gli effetti della cessazione decorrono dal giorno in cui viene comunicata al Comune o altro soggetto da lui incaricato .
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive, ove la stessa sia stata assolta dal contribuente subentrante, a seguito di regolare dichiarazione, fatta salva l'applicazione della prevista penalità.

Articolo 19

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 20

ACCERTAMENTO

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Il soggetto incaricato dell'accertamento e/o riscossione del tributo può utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre tutti gli uffici comunali sono tenuti a collaborare e fornire tutte le indicazioni utili e necessarie per le verifiche ed accertamenti.

Articolo 21

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 22

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso dell'interesse legale vigente.
8. In caso di ritardato pagamento del tributo, il Comune o altro soggetto incaricato provvederà altresì ad addebitare al contribuente, in occasione dei successivi avvisi, gli interessi di mora previsti per tutti gli altri tributi comunali.

Articolo 23

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata di 12 euro.
4. Con esclusione del tributo provinciale, su richiesta del contribuente, il credito spettante può essere compensato con il medesimo tributo dovuto per gli anni successivi.

Articolo 24

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

ART. 25

CONTENITORI INDIVIDUALI ED APPARECCHIATURA

1. Ove previsto il relativo servizio di raccolta stradale, è obbligatorio il ritiro dei dispositivi di accesso in caso di attivazione di contenitori con volume di conferimento vincolato e riconoscimento del contribuente. E' obbligatorio utilizzare i contenitori individuali e/o l'apposita apparecchiatura elettronica per accedere ai contenitori stradali così come indicato dalle istruzioni fornite dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti con apposita modulistica chiamata "CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO".
2. Le unità immobiliari contenenti almeno 8 (otto) unità abitative devono utilizzare i contenitori condominiali per la raccolta differenziata dei rifiuti, alle condizioni di cui al "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio", se previsto dallo stesso.
3. Gli svuotamenti dei contenitori, ove previsto, assegnati al condominio sono addebitati al "condominio" qualora sia individuabile con un proprio codice fiscale, altrimenti il soggetto passivo è uno dei condomini, fermo restando il vincolo di solidarietà tra tutti i condomini stessi.

ART. 26

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO.

1. Il Comune potrà prevedere uno stanziamento in sede di approvazione di bilancio di un fondo da destinare a categorie in situazioni di disagiate condizioni economiche segnalate dai servizi sociali del comune.
2. In caso l'applicazione e la riscossione della tariffa sia gestita dal Soggetto Gestore il Comune può sostituirsi al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa. In tal caso il Comune dovrà comunicare all'inizio dell'anno, ovvero in corso d'anno per specifici casi, al soggetto gestore i nominativi nonché i presupposti per gli adempimenti conseguenti.

Articolo 27

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

5. Il trattamento dei dati e le informazioni relative ai contribuenti indispensabili per la gestione del tributo dovranno essere trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club